



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di Marsciano

Comune di Corciano

Comune di Magione

Comune di San Giustino

Comune di Trevi

Comune di Todi

Comune di Passignano s/t

p.c.

A tutti gli altri comuni

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

Segretariato Regionale del MIBACT per l'Umbria
mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezza postale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Perugia

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Programmazione Innovazione e
Competitività dell'Umbria

Servizio Urbanistica, centri storici e
espropriazioni

**Dirigente
Angelo Pistelli**

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

TEL. 075 504 5962
FAX 075 5045567
apistelli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC
areaprogrammazione.regione@postacert.
umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia.geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni.geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API
apmiumbria@legalmail.it

Ance umbria
ance.umbria@pec.ance.it (per conoscenza: info@anceumbria.it)

Cna umbria
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato umbria
confartigianatoumbria@ticertifico.it

Cia umbria
ciaumbria@legalmail.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
confagricoltura@confagriumbria.it

USL Umbria 1
aslumbria1@postacert.umbria.it

USL Umbria 2
aslumbria2@postacert.umbria.it

Oggetto: Lr 1/2015 – “Testo Unico governo del territorio e materie correlate”. Sportello unico per le attività produttive di cui all’art. 32, comma 6 e all’art. 8, comma 1, del DPR 160/2010. Procedure di conferenze di servizi ancora aperte.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Con nota prot. 97441/2015, in risposta alla nota di chiarimenti di questo Servizio (prot. n. 72441/2015), il Comune di Marsciano ha fatto presente che due procedimenti di SUAP sono ancora pendenti nonostante sia trascorso un notevole periodo di tempo dall'inizio dei medesimi.

Nel merito, facendo seguito anche alle precedenti note (prot. 72441/2015 – 12984/2015) si ribadisce quanto segue.

a) L'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal r.r. 2/2015 e dalla D.G.R. n. 304/2015 o da altre normative e disposizioni comporta l'irricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 123, comma 3, e 56, comma 2, della lr 1/2015.

Comunque la legge regionale n. 8/2011 detta specifiche norme sulla disciplina della conferenza di servizi e sulla tempistica delle decisioni da assumere, i lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le ipotesi circoscritte elencate all'art. 33 della stessa legge e qualora sia stata richiesta documentazione integrativa ai proponenti, la stessa deve essere fornita entro 10 giorni decorsi i quali la conferenza deve proseguire e concludere i lavori.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge predetta, alla conferenza di servizi partecipa un solo rappresentante per ogni amministrazione convocata legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

b) Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della legge 241/90, nel caso di procedimento di VIA la sospensione dei lavori della conferenza non può superare novanta giorni. Se la VIA non interviene nel termine suddetto, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto che può essere prorogato di altri trenta giorni qualora, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, siano necessari approfondimenti istruttori.

c) Ai sensi dell'art. 14 ter, della legge 241/90, in caso di opera o attività sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, al fine di adempiere a quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, che prevede *"I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali"*, la convocazione della conferenza di servizi dovrà prevedere espressamente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della lr 8/2011, che entro 10 giorni, salva diversa e motivata decisione in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa, il Sopsintendente possa esercitare la prerogativa di richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l'amministrazione precedente ai sensi del comma 2, dell'art. 32, della stessa legge, fissa una nuova data comunque entro e non oltre i quindici giorni successivi alla prima.

Il Sopsintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, considerando acquisito l'assenso qualora, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione. Pertanto la mancata espressione del



suddetto assenso non inficia il procedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico generale ove sussista l'assenso vincolante della Regione e consente di approvare il progetto senza ulteriore indugio.

- d) Relativamente ai procedimenti riguardanti il rilascio della AIA (autorizzazione integrata ambientale) e della AUA (autorizzazione unica ambientale), si evidenzia che:
- la procedura di rilascio della AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione della necessaria documentazione e del rilascio di tale autorizzazione se ne dà atto nel provvedimento finale contenente anche le relative prescrizioni, come previsto dall'art. 14 della l.r. 12/2010;
 - l'AUA è acquisita in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 ter, della legge 241/90, considerando acquisito l'assenso qualora, il rappresentante all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione.
- e) All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente valuta le specifiche risultanze della stessa e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza o che non si siano pronunciate nei termini.

Le amministrazioni interessate pertanto, sono invitate a verificare il rispetto delle suindicate condizioni, facendo presente che ogni ritardo sulla conclusione dei procedimenti è valutato ai fini della responsabilità dirigenziale, nonché delle altre conseguenze e sanzioni civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di ritardo nella conclusione di procedimenti amministrativi.

Per le procedure ancora aperte, qualora i ritardi dipendano dalla mancata presentazione della documentazione integrativa, i comuni in indirizzo sono invitati a diffidare i proponenti dell'istanza, fissando un termine di 10 giorni, decorsi i quali la conferenza deve proseguire e concludere i lavori come specificato al punto a) secondo periodo o comunque deve dare atto dell'improcedibilità dell'istanza archiviando la pratica. Qualora la conferenza sia sospesa per lo svolgimento della procedura di VIA o VAS i termini sono quelli indicati nelle rispettive disposizioni normative, in particolare per la VIA si rimanda al precedente punto b).

Si rappresenta che la Regione qualora convocata alle conferenze ancora aperte, considera concluso il relativo procedimento per effetto del mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente e di conseguenza dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e dell'eventuale provvedimento unico per la realizzazione delle opere devono essere ritenuti validi i pareri e la relativa documentazione comunque acquisiti in sede degli endoprocedimenti sopra richiamati (VIA, VAS, AIA), ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della l.r. 1/2015.



Regione Umbria
Giunta Regionale

Il Dirigente
Angelo Pistelli